

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. Vallauri" - Fossano


note informative

PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO
Decreto Legislativo n. 9 aprile 2008 n. 81

La segnaletica di salute e di sicurezza sul lavoro



il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi:

 ORDINE INGEGNERI N.
PROVINCIA DI CUNEO 615
Ezio Mario Meineri
Dott. Ing. Ezio Mario MEINERI

Il presente opuscolo contiene le principali informazioni da fornire ai lavoratori previste dall'art. 162 del D.Lgs. 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro.

LA NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Ex D.Lgs 493/1996)

Art. 162 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata "segnaletica di sicurezza", una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
- b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
- g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
- i) colore di sicurezza, un colore al quale è assegnato un significato determinato;
- l) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
- m) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
- n) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164 - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
 - a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
 - b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

TITOLO I – capo III Sezione IV – Misure di tutela ed obblighi

Art. 20 – Obblighi dei lavoratori

1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

2. *I lavoratori devono in particolare:*

- a) *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- d) *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- e) *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- f) *non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
- i) *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

Allegato XXIV PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII.

MODI DI SEGNALAZIONE

Segnalazione permanente

- La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.
- La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.
- La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato III.
- La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.

- La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

Segnalazione occasionale

- La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilità e complementarità per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
- La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.

L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbinò la visibilità o l'udibilità; ciò comporta, in particolare, la necessità di:

- evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;
- non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
- non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;
- non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
- non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso;
- cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.

I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché, conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento.

Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è in funzione dell'entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire.

Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita una alimentazione di emergenza nell'eventualità di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa.

Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione. I segnali luminosi o acustici devono essere immediatamente reinseriti dopo ogni utilizzazione.

Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente.

Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.

Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.

In caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

INFORMAZIONI PRATICHE: LE ISTRUZIONI

I COLORI DELLA SICUREZZA

IL ROSSO



SIGNIFICATO E SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI
Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
Pericolo - allarme	Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza. Sgombero
Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione

IL GIALLO



SIGNIFICATO E SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI
Segnali di avvertimento	Attenzione, cautela. Verifica

L'AZZURRO



SIGNIFICATO E SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI
Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale

IL VERDE



SIGNIFICATO E SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI
Segnali di salvataggio e soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali

LE FORME E I COLORI DEI CARTELLI

CARTELLO DI	forma	colore del fondo
DIVIETO	circolare	rosso
AVVERTIMENTO	triangolare	giallo
PRESCRIZIONE	circolare	azzurro
SALVATAGGIO	quadrata	verde
ATTREZZATURE ANTINCENDIO	quadrata	rosso

CARTELLI DI DIVIETO

COLORI: bianco, rosso, nero

FORMA: circolare



VIETATO AI PEDONI



VIETATO FUMARE



LAVORI IN CORSO



DIVIETO DI ACCESSO



VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI A MOTORE



VIETATO SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI



VIETATO GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI



NON SPEGNERE CON ACQUA



ACQUA NON POTABILE



VIETATO INTRODURRE CICLI



IN QUESTA ZONA PROIBITO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE



NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA



NON ESEGUIRE LAVORI PRIMA DI AVER TOLTO LA TENSIONE



VIETATO TRASPORTARE PERSONE



VIETATO PASSARE E SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI



VIETATO PASSARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE



VIETATO L'ACCESSO



VIETATO L'ACCESSO AGLI AUTOVEICOLI NON AUTORIZZATI



E' VIETATO OPERARE SU ORGANI IN MOTO



DIVIETO ASSOLUTO DI USARE ACQUA



E' VIETATO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE NEI REPARTI



VIETATO L'USO DELLA MACCHINA ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

CARTELLI DI AVVERTIMENTO

COLORI: giallo, nero

FORMA: triangolare



IRRITANTI E/O NOCIVI



TOSSICI



MATERIALE ESPLOSIVO



ALTA TEMPERATURA



ATTENZIONE DISLIVELLO



APERTURA NEL SUOLO



BASSA TEMPERATURA



COMBURENTE



CARICHI SOSPESI



RADIAZIONI
ZONA CONTROLLATA



ALTA TENSIONE



PERICOLO SCAVI



MATERIALE INFIAMMABILE



CAMPO MAGNETICO



SOSTANZE CORROSIVE



RISCHIO BIOLOGICO



PERICOLO



LAVORI
IN
CORSO



ATTENZIONE
CADUTA
MATERIALI
DALL'ALTO



PERICOLO
DI
MORTE



PERICOLO
D'INCIAMPO



PONTEGGIO
IN FASE DI
ALLESTIMENTO



ATTENZIONE
PROIEZIONE
SCHEGGE



PERICOLO
PASSAGGIO
CARRELLI



PONTEGGIO
IN FASE DI
ALLESTIMENTO

CARTELLI DI PRESCRIZIONE

COLORI: azzurro, bianco

FORMA: circolare



CARTELLI DI SALVATAGGIO

COLORI: verde, bianco

FORMA: quadrata



CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

COLORI: rosso, bianco

FORMA: quadrata



ESTINTORE



IDRANTE



NASPO



**IDRANTE
SOPRASUOLO**



**ESTINTORE
CARRELLATO**



SARACINESCA



**ATTACCO
AUTOPOMPA
V.V.F.F.**



**ZONA CON
RIVELATORI
DI FUMO**



**SCALA
ANTINCENDIO**



**ATTREZZATURE
ANTINCENDIO**



**ZONA CON IMPIANTO
DI SPEGNIMENTO
AUTOMATICO**



**PORTA
TAGLIAFUOCO**



**PORTA TAGLIAFUOCO
A CHIUSURA AUTOMATICA
NON INGOMBRARE GLI
SPAZI ANTISTANTI**



**TELEFONO
ANTINCENDIO**



**ALLARME
ANTINCENDIO**



**ATTACCO
MOTOPOMPA
ANTINCENDIO**

**ROMPERE
IL VETRO
IN CASO
D'INCENDIO**



**INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE**

**USARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**

**INTERCETTAZIONE
COMBUSTIBILE**

**TIRARE IN CASO
DI INCENDIO**

**CENTRALE
TERMICA**

**INTERRUTTORE
DI EMERGENZA**

CARTELLI PER SEGNALAZIONE DI OSTACOLI

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

1. SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO

- Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
- Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.
- Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.

COLORI:

nero e giallo



bianco e rosso




2. SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

- Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.
- l'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché, tra i pedoni e i veicoli.
- Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.

COLORI:

bianco



giallo



SEGNALI GESTUALI

Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.

L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.

La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore".

Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse. Se ciò non è possibile, occorre prevedere più segnalatori ausiliari.




Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.




Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.




Accessori alla segnalazione gestuale:

- il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore
- il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto (alta visibilità), casco, manicotti, bracciali, palette. Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.



GESTI CONVENZIONALI DA UTILIZZARE


Significato	Descrizione	Figura
	A. Gestì generali	
INIZIO Attenzione Presenza di comando	Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti	
ALT Interruzione Fine del movimento	Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti	
FINE delle operazioni	Le due mani sono giunte all'altezza del petto	

Significato	Descrizione	Figura
	B. Movimenti verticali	
SOLLEVARE	Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio	
ABBASSARE	Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente un cerchio	
DI STANZA VERTICALE	Le mani indicano la distanza	

Significato	Descrizione	Figura
	C. Movimenti orizzontali	
AVANZARE	Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo	
RETROCEDERE	Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che s'allontanano dal corpo	
A DESTRA rispetto al segnalatore	Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione	

(segue)





<p>A SINISTRA rispetto al segnalatore</p>	<p>Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione</p>	
<p>DISTANZA ORIZZONTALE</p>	<p>Le mani indicano la distanza</p>	

Significato	Descrizione	Figura
D. Pericolo		
<p>PERICOLO Alt o arresto di emergenza</p>	<p>Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti</p>	
<p>MOVIMENTO RAPIDO</p>	<p>I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità</p>	
<p>MOVIMENTO LENTO</p>	<p>I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente</p>	

ETICHETTATURA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

SIMBOLI GRAFICI su contenitori e/o imballaggi (forma quadrata, di colore nero su sfondo arancione)

Precauzioni	Simbolo	Sigla	Tipo di pericolo
<p>Pericolo: questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in determinate condizioni; può esplodere per effetto della fiamma o che è sensibile agli urti e agli attriti.</p> <p>Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore</p>		<p>E</p>	<p>Esplosivo</p>
<p>Pericolo: liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C.</p> <p>Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille. Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.</p>		<p>F+</p> <p>F</p>	<p>Altamente infiammabile</p> <p>Facilmente infiammabile</p>
<p>Pericolo: sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le operazioni di spegnimento; a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provoca una forte reazione esotermica.</p> <p>Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile</p>		<p>O</p>	<p>Comburente</p>
<p>Pericolo: sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate; può comportare rischi gravi, acuti o cronici, o anche la morte</p> <p>Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.</p>		<p>..T+</p> <p>T</p>	<p>Molto tossico</p> <p>Tossico</p>
<p>Pericolo: nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle; possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate; può comportare rischi di gravità limitata</p> <p>Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.</p>		<p>N</p>	<p>Nocivo</p>
<p>Pericolo: questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio; pur non essendo corrosivo, può produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria</p> <p>Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle.</p>		<p>I</p>	<p>Irritante</p>

<p>Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che attrezzature; a contatto con i tessuti vivi, può esercitare su di essi un'azione distruttiva</p> <p>Precauzioni: Non inalare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed indumenti.</p>		<p>C</p>	<p>Corrosivo</p>
<p>Pericolo: sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno effetto dannoso; può essere nocivo per gli ecosistemi, lo strato di ozono e l'ambiente in generale.</p> <p>Precauzioni: non disperdere nell'ambiente</p>		<p>N</p>	<p>Pericoloso per l'ambiente</p>
<p>Pericolo: danni irreversibili alla salute</p> <p>Precauzioni: evitare il contatto, l'inalazione e l'esposizione</p>			<p>Radiazioni ionizzanti</p>
<p>Pericolo: danni alla salute</p> <p>Precauzioni: evitare l'esposizione senza precauzioni, usare indumenti protettivi adatti</p>			<p>Rischio biologico</p>

Tossicità degli agenti chimici

Si considerano agenti chimici pericolosi per gli effetti tossicologici a breve e medio termine tutte le sostanze, i preparati, i composti che hanno le seguenti classificazioni:

- **molto tossici:** le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
- **tossici:** le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
- **nocivi:** le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
- **corrosivi:** le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- **irritanti:** le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- **sensibilizzanti:** le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;

Si considerano agenti chimici nocivi a lungo termine tutti i prodotti classificati come:

- **cancerogeni:** le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
- **mutageni:** le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
- **tossici per il ciclo riproduttivo:** le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili;
- **pericolosi per l'ambiente:** le sostanze ed i preparati che qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per una o più delle componenti ambientali.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO

Artt. 36, 37 e 164 del D.Lgs. 81/2008

RICEVUTA DI CONSEGNA DI MATERIALE INFORMATIVO

Il/La sottoscritto/a:

Dipendente dell'Istituto I.I.S. "**G. Vallauri**" di Fossano

nella sua mansione di:

dichiara di aver ricevuto e preso in visione l'opuscolo "**La Segnaletica di sicurezza sul lavoro**" e si impegna, in conformità all'art. 164 del citato Decreto, attuare e ad attenersi a quanto in essi indicato nello svolgimento del proprio lavoro

Tale documentazione è stata fornita per ottemperare agli obblighi di informazione di cui agli artt. 36,37 e 164 del D.Lgs. 81/2008

Per ricevuta (firma):

Data/...../.....

N.B. il presente documento (in copia od in originale) sarà conservato insieme alla documentazione relativa agli adempimenti formali di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In ottemperanza all'art. 37, comma 14 del D.Lgs. 81/2008 l'avvenuta formazione dovrà essere annotata sul "*Libretto formativo del cittadino*" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs n. 276/2003